

CERTIFICAZIONE e DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Le amministrazioni e i gestori di servizi pubblici, dal 01 gennaio 2012, non possono più accettare né richiedere al personale dipendente, certificazioni riguardanti il loro status.

Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti con il privato.

Le certificazioni rilasciate dalla P.A. da fornire a soggetti privati, devono contenere, a pena di nullità, la dicitura *“il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”*.

La richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà costituisce violazione dei doveri d'ufficio da parte dell'amministrazioni.

Le amministrazioni sono tenute ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle stesse.

L'interessato ha l'obbligo di indicare tutti gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Le amministrazioni hanno l'obbligo di accettare le dichiarazioni sostitutive dall'interessato.

La richiesta di controllo deve essere espletata entro 30 giorni pena la violazione dei doveri d'ufficio con conseguente valutazione individuale dei risultati in conseguenza del mancato adempimento.

Le informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della fonte di provenienza.

Per quanto riguarda la normativa sul bollo bisogna specificare che la richiesta di certificazione richiesta dai privati è assoggettata all'imposta di bollo fin dall'origine a meno che non siano previste specifiche esenzioni dalla legge e in particolare dalla Tabella - allegato B - del D.P.R. 642/72. Nel caso di evasione dall'imposta, la responsabilità fra chi emette il certificato e chi lo riceve è solidale.

Infatti i cittadini nel richiedere qualsiasi certificato devono obbligatoriamente indicare l'uso al quale lo stesso è destinato, al fine di evitare evasione dall'imposta di bollo di cui sarebbe responsabile, oltre l'interessato, anche l'impiegato o il funzionario addetto al pubblico servizio, in qualità di pubblico ufficiale. La dicitura “rilasciato in esenzione dall'imposta per gli usi consentiti dalla legge” è eccessivamente generica non pone il funzionario al riparo di eventuali responsabilità.

Per quanto concerne i **certificati di iscrizione, frequenza ad esami nella scuola dell'infanzia e scuola dell'obbligo**, per l'ottenimento di **borse di studio** e la **riduzione**

delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 11 del DPR 642/72 Tabella B **sono esenti dal bollo.**

L'autocertificazione ai sensi dell'art. 49 del DPR n. 445/2000, non è ammessa:

Per i certificati medici

Per i certificati sanitari

Per i certificati veterinari

Per i certificati di origine

Per i certificati di conformità all'Unione Europea

Per i certificati di marchi

Per i certificati di brevetti

I certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche per pratica di attività sportiva non agonistica sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica rilasciato dal medico di base con validità di un intero anno scolastico.